COMARE.

T.837 (6)

TERMINATIONE

De gl' Illustriss. & Eccellentiss. Signori

SOPRA PROVEDITORI, E PROVEDITORI ALLA SANITA'.

Con le Regole, e Formalità per approbarsi le Comari Leuatrici.

Stampata per Pietro Pinelli,
Stampator Ducale.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

Adi 5. *Maggio* 1719.

Sfendo occorso al singolare feruido zelo del N. H s. Aluise Michiel Honorando Proueditor alla Sanità di auer notizia delli essenziali grauissimi disordini, che corrono in proposito delle Comari, ò siano Leuatrici, hà egli nella settimana di sua Deputazione con benemerita diligenza esaminate le moltiplici precise Leggi, che corrono in tale Materia, & in esecuzione delle medeme rinuenuto il modo di venir fondatamente in chiaro di tutte l'importanti trasgressioni troppo sfacciatamente inualse. Fattosi però dalli Parochi tutti recare li registri de Battesimi delle Chiese loro, e dessunti da medesimi li nomi di quelle Comari tutte, che nel corso di vn'Anno hanno assistito à Parti, e dato in nota li loro stessi nomi ne sudetti Battesimali registri, gl'hà egli nome per nome confrontati col Libro, ch'hà debito per Legge di tenere il Nodaro del Magistrato nominato il Libro delle Comari, sopra di cui qualunque delle medesime non trouasi registrata, non può esercitare tal Professione, ancorche si trouasse munita dell' ordinario Mandato di approbazione, con che è venuto à rileuare ascender in tutte al numero di Cento trentadue le Comari, che attualmente s'impiegano; delle quali sole Sessanta trè veggonsi approbate, e registrate, delle altre Sessanta noue non trouasi registro alcuno del Mandato, e Sei trà esse appariscono recidiue, e contumaci, perche anno continuato in Impiego, benche con particolare prohibitione sia stato loro in altri tempi interdetto. Portàta però così bene discussa sotto riflessi della Banca tutta la graue materia hà commosso veementemente gl'animi degl'Illustriss & Eccellentiss. Signori Sopra Proueditori, e Proueditori l'intolerabile abuso, che ferisce non solo la dignità di sì graue

Magiſtrato collo ſprezzo di tante, e tante indiuidue Leggi, ne offende l'auttorità, che veglia à diuertire quei pregiudicij, che poſſono nuocere à corpi, mà ſopra tutto ne impegna la Religione precipuo fondamento del Principato, e de Magiſtrati tutti à vindicarlo, ſtante maſſime la notizia ritratta da molti de ſudetti Parochi, che malamente, o nulla iſtrutte tali Donne di ciò, ch'abbiſogni per poter ne caſi inopinati ſupplire alle funzioni del Batteſimo, reſtino per colpa loro priue tant'Anime innocenti della viſione di Dio.

Riſoluto però il loro zelo di non eſſere reſponſabile colla clemenza di così troppo auanzati irreparabili pregiudicij, coſtretti dalle Leggi ad eſiggerne l'eſecuzione hanno perciò, che riguarda al paſſato ordinato, e comandato, che con Intimazione à ſtampa ſiano inuitate le Comari tutte, il nome delle quali trouaſi ne ſudetti Batteſimali regiſtri, di preſentare nel termine di giorni otto al Magiſtrato il Mandato loro di approbazione da repplicate Terminazioni preſcritto, perche à quelle, che l'aueranno ottenuto con formalità delle Leggi ſia reſtituito ſotto la nuoua formula, che ſarà preſcritta per l'auuenire ſenza ſpeſa di ſorte, con queſto però, e non altrimenti, ch'abbiano tutte à portar Fede giurata de loro Parochi, ò di auerle trouate capaci, ò di auerle ſufficientemente iſtrutte di ciò, ch'abbiſogna per poter ne caſi eſtremi dar l'Acqua alle Creature; Fatta in oltre ſopra tutto la proua ſe ſappiano leggere (requiſito particolarmente voluto dalle Leggi iſteſſe, e che s'hà motiuo di credere poſſa eſſere ſtato negl'Eſami fatti dalle medeme traſcurato) douendo in caſo, che ſi trouaſſero mancanti di tal requiſito reſtar eſcluſe; Saluo però ſe col lungo eſſercizio, e prattica in tale impiego ſi foſſero reſe così abili, che ſi rendeſſe preſentemente ſuperfluo il requiſito medeſimo. Sopra quelle poi, che ſenza il Mandato ſudetto, ò contro l'aperto diuieto del Magiſtrato aueſſero ardito di eſſercitarſi in eſſa Profeſſione, ſaranno irremiſſibilmente eſſequite le pene comminate, e fatto valer

l'eſem-

l'esempio del castigo, che non è in arbitrio loro di dispensare.

Per quello riguarda poi all'auuenire essendo tali, e tante le prescrizioni intorno tal punto seriamente fatte, particolarmente con le Terminazioni, Ordini, e Proclami 1624. 20. Febraro, 1652. 4. Nouembre, 1681. 21. Febraro, 1684 20. Aprile, 1689. 26. Settembre, 1690. 15. Luglio, 1695. 9., e 14. Maggio, e 12. Settembre, e finalmente 1704. 11. Luglio, resta solo, che riassunte, e distinte nella presente con quella rifforma, & aggiunta, che ricercassero li nuoui lumi, come sopra, auuti, s'eccitì da così pij, così salutari, così giusti motiui il zelo de successori à mantenerne viua l'osseruanza, riseccati tutti quei priuati arbitri, che mirando vnicamente al profitto, non attendono il proprio debito, l'essecuzione delle Leggi, il commune, mà sopra tutti importante bene.

Restando dunque rissolutamente prohibito à chì si sij il poter in qualunque tempo, e sotto qual si voglia pretesto essercitarsi per Comare, e Leuatrice, ò come principale, ò come Sostituta in ogni, e qualunque caso senza li necessarij esami, approbazioni, e Mandato sotto le pene tutte nelle sudette Terminazioni espresse, sia immutabilmente prescritto, e per il buon ordine, e per la validità di tutto ciò:

Primo. Che qualunque Donna intendesse per l'auuenire essercitarsi nell'essercitio di Comare, abbia prima di tutto à presentarsi auanti tutta l'Eccellentissima Banca con Supplica in iscritto, che ricerchi tal permissione, senza di che non possa esser ammessa.

Secondo. Vnitamente ad essa Supplica douerà presentare le seguenti Fedi, in mancanza di alcuna delle quali sarà la medema riggetta, e resti obligo all'Auocato Fiscale del Magistrato nelle Commissioni, che rilascierà sopra essa Supplica d'ordine di Sue Eccellenze, come sarà infra dichiarito, esprimere di essere stato arricordato all'Eccellentiss. Banca il presente Capitolo.

Le Fedi neceſſarie eſſer douranno.

Fede auttentica del proprio Batteſimo.

Fede giurata del Pieuano di ſua Contrada di eſſere diligentemente eſaminata, iſtrutta, e trouata abile per ciò, che concerne à dar l'Acque Batteſimali alle Creature ne caſi di biſogno.

Fede giurata di vna Comare approbata di eſſere ſtata due Anni continui in prattica con eſsa.

Fede altresì giurata dell'Inciſor dell'Anatomia d'auer aſſiſtito alle publiche Oſtenſioni dell'Vtero.

Terzo. Vnite tali Fedi, e trouate conformi all'intenzione della Legge douerà ſopra la Supplica medema eſſer regiſtrata con Ordine dell'Eccellentiſs. Banca l'accettazione, e ſotto la medeſima doueranno eſſere rilaſciate le Commiſſioni per li neceſſarij eſami al Protomedico del Magiſtrato con l'interuento delli due Priori del Colleggio de Medici, e di quello de Chirurgi, & in loro mancanza al Conſigliere più vecchio dell'vno, e dell'altro, come pure alle due Comari deputate, che doueranno eſſer elette dalle più eſperimentate, e prouette di detta Eccellentiſs. Banca.

Quarto. Doueranno li ſudetti Eſami eſſer fatti alla preſenza almeno d'vno degl'Eccellentiſs. Proueditori, che ſarà volta per volta da Sue Eccellenze tutte vnite deputato, da cui douerà eſſere preſiſſo il giorno opportuno per tali eſami, alli quali douerà precedere la proua, ſe la ſupplicante ſappia leggere ſul Libro della Comare, e non ſapendo s'intenderà eſcluſa, reſtando in libertà tutti quelli, che interueniranno alli Eſami ſudetti di far quell'interrogationi, che credeſſero più proprie.

Quinto. Fatti li detti Eſami douerà giuratamente eſſere riſpoſto alla Supplica medema, perciò, che riguarda all'abilità, che ſi ſarà ſcoperta nella ſupplicante, e doueranno eſse riſpoſte eſſere ſottoſcritte dal detto Prottomedi-

co, da vno almeno di essi Priori, ò Consiglieri, e così parimenti da vna delle Comari, tutti con giuramanto.

Sesto. A metodo di esse giurate informationi douerà sotto alla Supplica medema esser esteso l'Atto, ò di admissione, ò di esclusione, in cui saranno espressi li motiui dessunti dalle medeme, e sarà compreso l'ordine al Nodaro di rilasciare, ò di negare il Mandato di Approbatione: nel qual Mandato douerà essere notata l'età della supplicante, e qualche segno, ò connatatiuo di sua persona, che la distingua: come pure le prohibitioni di non dar Medicamenti per Bocca, di non poter prestare ad altre il proprio nome, ò esercitar tal Mestiero per sostituta, e l'obligo di atteſtar con giuramento nel Regiſtro de Battesimi di essere stata in persona l'Alleuatrice di quel Parto. L'Atto, e Mandati sudetti, doueranno essere sottoscritti almeno da vno delli Eccellentiss. Sopra Proueditori, e da due Proueditori, trà quali quello, che sarà stato Deputato à sudetti Esami, nè potrà chi si sia auer ingerenza nel rilascio di tali Mandati, se non il solo Nodaro, da cui doppo la firma de Giudici saranno questi sottoscritti.

Settimo. Del Rilascio, ò Ricusa del sudetto Mandato douerà esser fatto regiſtro nel Libro Alfabettato tenuto perciò espressamente dal Nodaro sudeto, e doueranno esser tenute in filza à parte incluse l'vna nell'altra le Carte sopranominate, quali anco doueranno essere caso per caso numerate.

Ottauo. Perche è solito farsi vn Deposito di Ducati Cinque Correnti da quelle, che intendono esser approbate per supplir alle spese, non intendendo Sue EE. di leuar ciò, che resta legitimato dalle Tariffe, ordinano, che saluo quanto viene dalle medesime approbato, resti diuiso il restante come parerà proprio à Sue Eccellenze à norma di quanto sarà pratticato nella prima congiontura, che si presenterà; oltre del qual aggrauio non doueranno esse Comari contribuir cosa alcuna à chi si sia, nè con titolo di Donatiuo, ò Regalo, ne sotto qual si voglia altro imaginabile pretesto in

pena di restar priue del loro Mandato qualunque volta venisse à scoprirsi, che auessero contrauenuto.

Nono. Perche poi resti estirpato intieramente l'abuso, con cui molte essercitansi sotto altro nome, ò prestato, ò vsurpato alle viuenti, ò pur anche desunto in qualunque forma dalle deffunte, douerà esser fatto vn Catalogo in stampa delle Comari tutte approbate simile à quello de Medici, e de Chirurgi, quale di quattro in quattro Anni douerà essere rinouato. Et di questo ne sarà trasmesso vn' esemplare à tutti li Piouani delle Contrade per stare di continuo esposto nelle Sacrestie loro, acciò possano auer contezza di quelle, che essercitansi con la debita permissione affinche venendo à darsi in nota ne regiſtri de Battesimi alcuna, che non fosse sopra esso Catalogo, mentendo il proprio nome, e valendosi dell'altrui, ò pure facendo figura di Sostituta per altre, il che s'intende leuato per sempre, abbiano indispensabile debito di mandare il giorno immediatamente susseguente à notificar ciò al Magistrato con la Copia del Regiſtro, che aueranno fatto intendendosi repetito, e più strettamente ingionto loro sotto l'antiche pene l'obligo di douer ogn'vltimo, ò primo del Mese mandar inalterabilmente al Magistrato la notitia de Nati in quel Mese con espressione del Nome, Cognome, e Sopra nome (se n'auessero) delle Comari, che l'aueranno leuati, come pure della Contrada, doue abitano accompagnata dal sopracennato giuramento delle medesime, e ciò per poter fare il necessario confronto, se volta per volta sarà stata portata la detta notitia, quale occorrendo sarà fatto anche con la presentatione de sudetti regiſtri.

Decimo. In ordine à ciò siano auertiti li Sagrestani, Chierici, Nonzoli, ò altri, à quali s'incombe, che vengono di volta in volta à notificare al Magistrato li Morti, nel caso, che venisse nelle loro Contrade respettiuamente à mancare alcuna Comare, darne vna nota particolare oltre la solita al Nodaro del loro Eccellentiss. Magistrato, per-

che

che ne sia fatto registro sul Libro delle Comari, con specificatione del giorno, in cui sarà seguita la di lei morte, e segno altresì sopra l'accennato Catalogo.

Quanto resta colla presente prescritto sia sempre, & in ogni tempo osseruato sotto tutte quelle pene pecuniarie, affflittiue, & arbitrarie, che sono già nelle sopra rifferite Terminazioni espresse, e che alla coscienza de Giudici sembreranno corrispondenti al temerario trascorso al decoro del Magistrato, al grauissimo enunciato pericolo, e queste contro chiunque ardisse violare alcuna delle sopra prescritte regole: Ordinando Sue EE., che appiè della presente siano registrate le Formule, che douranno vsarsi ne casi della sopraccennata approbazione.

FORMVLE

D' Accettazione di Supplica per le Comari Leuatrici.

Vista, & esaminata dall'Illustriss. & Eccellentiss. Signori Sopra Proueditori, e Proueditori alla Sanità la sudetta Supplica presentata da . . . . . per esser abilitata all'esercizio di Comare Leuatrice; considerate le Fedi esibite, e non trouando in esse diffetto alcuno delli requisiti prescritti col secondo Capitolo della Terminazione 5. Maggio 1719. hanno ordinato, che sij la medema accettata; commettendo al Protomedico del Magistrato, che alla presenza del N H. . . . . Honorando Proueditor Collega, che resta deputato à tale funzione, con l' interuento delli due Priori del Colleggio de Medici, e de Chirurghi, ò in loro absenza del Consigliere più vecchio di cadauno, assieme con le due Comari deputate, deuengano à soliti Esami, rifferendo in Scrittura giurata, che douerà essere sottoscritta pur con giuramento da vno di

detti Priori, ò Conſeglieri, e da vna delle Comari l'abilità, & eſperienze, che ſi ſarà nella ſupplicante ſcoperta, ed in tutto, e per tutto giuſto alla Terminazione ſudetta.

Dell' Atto.

Gl'Illuſtriſs. & Eccellentiſs. Signori Sopra Proueditori, e Proueditori alla Sanità vedute, e lette le giurate informazioni dal Prottomedico del loro Eccellentiſs. Magiſtrato ſottoſcritte pure con giuramento dal Priore, e Conſigliere de Medici, e da quello de Chirurgi, come altresì da . . . . . Comare daputata delli Eſami fatti alla preſenza del N. H. ſ. . . . . Honorando Proueditor Deputato il dì . . . . . in ordine alle Commiſſioni rilaſciate ſotto li . . . . . ſopra la Supplica preſantata da . . . . . per eſſer abilitata all'eſſercizio di Comare Leuatrice, e riſsultando dalle medeme eſſere la ſteſſa atta, e capace per tal funtione, hanno ordinato, che dal Nodaro del loro Eccellentiſsimo Magiſtrato ſia rilaſciato alla medeſima il ſolito Mandato in forma per poter eſſercitarſi in detta Profeſſione, douendo eſſer fatte le neceſſarie annottazioni ſul Libro, e Catalogo delle Comari, giuſto alla Terminazione 5. Maggio 1719.

Del Mandato.

NOI SOPRA PROVEDITORI, E PROVEDITORI ALLA SANITA'.

Atteſa la Supplica preſentata, & accettata ſotto li . . . . da . . . . . per eſſer abilitata all'Eſercizio di Comare Leuatrice, auendo la medema ſupplito al requiſito

delle

delle neceſſarie Fedi preſcritte nel ſecondo Capitolo della Terminazione 5. Maggio 1719. cioè con quella del ſuo Batteſimo, quella del Pieuano di ſua Contrada di eſſere ſtata diligentemente eſaminata, iſtrutta, e trouata abile perciò, che concerne dar l'Acque Bateſimali ne' caſi di biſogno: quella di eſſere ſtata due Anni in prattica con Comare approbata, e quella dell'Inciſor dell'Anatomia di auer aſſiſtito due Anni alle publiche oſtentazioni dell'Vtero, tutte giurate, & in oltre dati ſaggi di ſua abilità, & eſperienza nelli Eſami fatti ſotto li ..... alla preſenza del N. H. ſ. .... Honorando Proueditor Deputato, con l'Interuento delli due Priori, ò Conſeglieri del Colleggio de Fiſici, e Chirurghi, e delle due Comari deſtinate, come dalle giurate relationi de medemi de dì ..... riſsulta concedemo facoltà alla ſudetta ..... che s'attroua in età di Anni ..... come dalla ſua Fede di Batteſimo di ſtatura ..... carnagione ..... e capello ..... di poter liberemente eſercitar la Profeſſione di Comare Leuatrice, nella quale douerà impiegarſi con tutto il feruore, carità, e zelo; Reſtandole per eſpreſſo prohibito il poter dar Medicamento alcuno per bocca, fuor, che le ſemplici Trezie, & applicar le ſolite Onzioni, in pena di Ducati Cento applicabili metà all'Accuſator, che ſi terrà ſecreto, metà alla Caſſa delle Condanne, e maggiori ad arbitrio di Sue Eccellenze; come pure di non preſtar ad altre il proprio nome, ò eſercitar tal meſtiere per Soſtituta, in pena di eſſer depennata dal Rollo delle Comari, e di non poter più in ſua vita eſercitare tale Carica, douendo nel regiſtro de Batteſimi atteſtar con giuramento di eſſer ſtata eſſa in perſona la Leuatrice di quel Parto.

Di regezione di Supplica, ò Mandato.

Non auendo . . . che ſupplica per la permiſſione di poter fare la Comare Leuatrice li requiſiti ordinati nella Terminazione 5. Maggio 1719. ò non auendo coriſpoſto nelli eſami fatti il giorno . . . ſopra ſuplica preſentata, & acettata il dì . . . à quell'abilità, & eſperienza, che ſi ricerca, come dalle giurate informationi del Proto-Medico, Priori, ò Conſeglieri de Collegi de Medici, e Chirurgi, e delle Comari deputate rileuaſi, reſta alla medeſima eſpreſſamente prohibito di poter eſercitarſi in eſsa profeſsione, ſaluo, ſe ſupplito à requiſiti ſudetti, ò con nuouo ſtudio s' abilitaſſe à nuoui eſami, douendo di tal Atto eſser fatta nota ſul Libro Alfabettato delle Comari à di lei nome.

R I S T R E T T O.

De requiſiti, & oblighi delle Comari Leuatrici, raccolto dalla Terminazione 5. Maggio 1719. da eſſere ſtampato in fronte del Catalogo delle medeſime.

Volendo chi ſi ſia eſsere abilitata all'eſercizio di Comare Leuatrice.

Primo. Preſenti ſupplica iniſcritto auanti gl'Illuſtriſsimi, & Eccellentiſsimi Signori Sopra Proueditori, e Proueditori alla Sanità.

Secondo. Preſenti vnitamente ad eſsa le ſeguenti Fedi.

Fede autentica del ſuo Batteſimo.

Fede giurata del Pieuano di ſua Contrada di eſsere ſtata diligentemente eſaminata, iſtruta, e trouata abile per ciò, che concerne à dar l'acqua Baatteſimale ne' caſi di biſogno.

Fede

Fede giurata di vna Comare approbata d' eſsere ſtata due Anni continui in prattica con eſſa.

Fede giurata dell'Inciſor dell'Anatomia di auer aſſiſtito due Anni alle publiche Oſtenſioni dell'Vtero.

Terzo. Sia eſaminata alla preſenza d'vno degl'Eccellentiſs. Proueditori deputato dal Magiſtrato, dal Protomedico del medemo con l'interuento delli due Priori delli Collegi de Medici, e de Chirurgi, in mancanza loro del Conſigliere più vechio di cadauno, e delle due Comari deputate.

Quarto. Sappia almeno leggere, ſenza di che ſia eſcluſa.

Quinto. Ritrouata abile, il che douerà riſſultare dalle giurate informazioni di tutti li ſopranominati le ſia dal Nodaro del Magiſtrato rilaſciato il Mandato in forma, con ordine però, & Atto eſpreſſo di tutta la Banca formata almeno di vn Sopra Proueditor, e due Proueditori.

Seſto. Douerà nel ſudetto Mandato eſsere deſcritta la di lei età, la ſtatura, carnaggione, e capello, e del rilaſcio del medemo Mandato ſarà fatta nota ſul Libro detto delle Comari, e ſarà notato il ſuo nome ſul Catalogo delle Comari.

Settimo. Non potrà in forza di tal Mandato dar Medicamenti per bocca, mà ſolo le ſemplici Trezie, & applicar le ſolite Onzioni.

Ottauo. Non potrà preſtare ad altre il ſuo nome, ò eſercitar tal Meſtiero per Soſtituta, anzi nel regiſtro de Batteſimi douerà darſi in nota con giuramento di eſſere ſtata in perſona la Leuatrice di quel Parto.

Nono. Douerà per il ſuo Eſame far il Depoſito di Ducati cinque correnti per le ſpeſe di Officio, oltre le quali non douerà contribur coſa alcuna à chi ſi ſia Miniſtro ſotto qual ſi voglia preteſto di Donatiuo, ò di altro, in pena di reſtar priua del Mandato, e di non poter più eſercitar tal Profeſſione.

Decimo. Venendo à darſi in nota sù regiſtri de Batteſimi alcuna, che non foſſe deſcritta ſopra il Catalogo à ſtam-

pa, mentendo il proprio nome, e valendosi dell'altrui, ò facendo figura di Sostituta per altre, debbano li R. R. Pieuani mandarlo à notificar il giorno seguente al Magistrato, mandando Copia del sudetto regiſtro; Così pure continuino l'obligo di mandar di Mese in Mese inalterabilmente la solita nota de Nati, con espressione del Nome, Cognome, e Sopra nome, se n'aueranno delle Comari, che l'aueranno leuati, della Contrada doue abitano, e del giuramento sopradetto prestato.

Vndecimo. Venendo à morire in qual si sia Contrada alcuna Comare doueranno li Sacrestani, Chierici, Nonzoli, ò altri, à quali s'aspetta, oltre la solita Nota in Libro, darne nota, à parte anche al Nodaro, perche sia fatto regiſtro del dì di sua morte sul Libro delle Comari, e segno sul Catalogo delle medeme.

Il tutto sotto le pene espresse nella sudetta Terminazione 5. Maggio 1719.

Et sia la presente tutta stampata.

Data dal Magistrato Eccellentisimo alla Sanità, li 5. Maggio 1719.

(*Girolamo Giustinian Proc. Sopra Proueditor*

(*Aluise Michiel Proueditor.*

(*Girolamo Dolfin Proueditor.*

(*Angelo Diedo Proueditor.*

Lionello Cosmi Nod.